



Comune di Isola delle Femmine

Città Metropolitana di Palermo

2* Settore - SERVIZIO "Tributi"

REGOLAMENTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Delibera del Consiglio Comunale n. 32/2017 e
successivamente modificata con delibera del
Consiglio Comunale n.9/2018.

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 - Tariffe.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	5
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	6
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	7
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 9 - Sanzioni	8
Articolo 10 -Riscossione coattiva	9
Articolo 11- Rimborsi	9
Articolo 12 - Contenzioso	10

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e competenze

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Al Consiglio Comunale compete:
 - l'istituzione dell'imposta di soggiorno;
 - l'approvazione e la modifica del relativo regolamento;
 - la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f), del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23 ed il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Isola delle Femmine, in materia di:
 - turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
 - la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali;
 - i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2017, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe, decorre dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore della delibera di approvazione del presente regolamento. A partire dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorreranno dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. **L'imposta è corrisposta nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre ogni anno** per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Isola delle Femmine.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi:
- Alberghi;
 - residenze turistico-alberghiere;
 - campeggi;
 - villaggi turistici;
 - case per ferie;
 - ostelli;
 - affittacamere;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - appartamenti ammobiliati per uso turistico;
 - attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);
 - agriturismi;
 - strutture di turismo rurale;
 - gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Isola delle Femmine.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Isola delle Femmine e non risulta iscritto alla sua anagrafe.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui al precedente articolo 2, comma 4;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge n.50/2017, convertito nella legge n. 96/2017;
 - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n.96/2017.

Articolo 4

Tariffe

1. In sede di prima applicazione le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono determinate come segue:
 - € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona negli alberghi a 1 e 2 stelle
 - € 1,50 (euro uno/50) al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

- € 2,00 (euro due/00) al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
- € 2,50 (euro due/50) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
- € 3,00 (euro tre/00) al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona in strutture ricettive all'aria aperta
-campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona nelle residenze turistico –
alberghiere;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona nei bed and breakfast a 1 e 2
stelle;
- € 1,50 (euro uno/00) al giorno per persona nei bed and breakfast a 3 stelle;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona negli affittacamere;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona nelle case per ferie;
- € 1,00 (euro uno/00) al giorno per persona nel caso delle locazioni brevi e
per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 10° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- i volontari che prestano servizio in occasione di emergenze e calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- coloro che partecipano a programmi di mobilità europei, regionali e nazionali (es. "Erasmus", "Europa per i Cittadini") per la durata del soggiorno, previo rilascio dell'autocertificazione ai fini dell'esenzione dell'imposta di soggiorno resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura è finalizzato alla partecipazione al programma in oggetto;
- disabili.

2. Usufruiscono di agevolazioni di pagamento dell'imposta:

- le famiglie numerose oltre cinque componenti, corrisponderanno l'imposta solo 5 di essi che rientrano nelle categorie individuate al presente articolo
- coloro che soggiornano per periodi superiori a 14 giorni consecutivi, sono tenuti al pagamento dell'imposta fino al quattordicesimo pernottamento compreso. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti, l'imposta non è dovuta.

Articolo 6

Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nel precedente articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. I soggetti indicati al precedente articolo 3 comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza mediante emissione di apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, avendo cura di conservarne una copia;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'eventuale esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
 - I soggetti indicati all'articolo 3 comma 2 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
3. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 267/2000, deve presentare al Settore Economico Finanziario del Comune di Isola delle Femmine, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Conto di Gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (modello 21).

4. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di Soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
5. Il Conto della Gestione deve essere presentato, debitamente compilato e sottoscritto, dal Gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso Settore Economico Finanziario del Comune di Isola delle Femmine, oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in originale compilata e sottoscritta dal gestore o per mezzo della P.E.C. all'indirizzo finanziaria@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it, nel qual caso il documento contenente Conto di Gestione, dovrà essere firmato digitalmente dal gestore.
6. Il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del Conto della Gestione.
7. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale (oppure su altro documento non fiscale in caso di B&B non imprenditoriale) rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: *“assolta imposta di soggiorno pari a € - deliberazione C.C. n. ____/____.”*;
8. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
 - copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
 - copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
 - copia dei riversamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente (Bonifici, bollettini postali, ecc.);
 - ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune di Isola delle Femmine.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su apposito conto corrente postale n. _____ intestato: “Comune di Isola delle Femmine – Imposta di Soggiorno”;

- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Isola delle Femmine (Pago PA), in corso di attivazione.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30,00%) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del d.lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui al precedente articolo 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui al precedente articolo 6, comma 2, punto 1), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,000 (euro venticinque/00) a € 100,00 (euro cento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui al precedente articolo 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro

centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi del precedente articolo 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 (euro centocinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
4. Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 50,00 (euro cinquanta/00) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
5. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00 (euro dieci/00).

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.